

BONUS EDILIZI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Dal 27 maggio 2022 è operativo l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in cui si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus edilizi. Una modifica al disegno di legge per la conversione del decreto Ucraina ha previsto che l'obbligo:

- si riferisce esclusivamente **ai soli lavori edili** (allegato X al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- si applica alle opere il cui importo risulti **complessivamente superiore a 70.000 euro**.

Il Ccnl applicato, (edilizia) indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere **riportato nelle fatture emesse** in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tenuta a verificare l'effettiva applicazione del contratto collettivo è l'Agenzia delle Entrate e lo farà per il tramite dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.

La norma diviene operativa a partire **dal 27 maggio 2022** e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data [Art. 28 c. 2 D.L. 4/2022]. L'obiettivo della disposizione è quello di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il riferimento, quindi, sono **tutti i cantieri temporanei o mobili** in cui si effettuano:

- lavori edili o di ingegneria civile;
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi;
- montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori.

Le disposizioni si applicano **anche nel caso di subappalto**.

I bonus edilizi che richiedono tale obbligo sono:

- super ecobonus e super sisma-bonus;
- bonus ristrutturazioni;
- ecobonus ordinario;
- sisma-bonus ordinario;
- bonus facciate;
- nuovo bonus 2022 barriere architettoniche;
- bonus mobili;
- bonus aree verdi;
- credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro.

LA PROCEDURA

La procedura prende in esame **quattro diversi momenti**:

In sede contrattuale nel **contratto di appalto** va **precisato** che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i **contratti del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In sede di fatturazione nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori deve essere **riportato il Ccnl** indicato nel contratto di appalto.

In occasione del rilascio del visto di conformità il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che il **contratto collettivo** applicato **sia indicato** nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse.

In ultimo spetta all'Agenzia delle Entrate, come precisato più sopra, effettuare il controllo.

VISTO DI CONFORMITÀ

Si tratta di una **verifica puramente formale e non sostanziale**, dato che la norma si limita ad imporre al soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità la verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

La verifica della congruità riguarda **l'incidenza della manodopera** relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici sia di quelli privati eseguiti da parte di **imprese affidatarie, in appalto o subappalto**, o da **lavoratori autonomi** coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

L'attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Luino, 02.11.2022